

AGEVOLAZIONI

Decreto Sostegni: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni



Venerdì scorso, 19 marzo, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l'atteso "**Decreto Sostegni**". Si richiamano, di seguito, in sintesi, le **principali novità** introdotte.

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione** o **producono reddito agrario**.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta **anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta**.

Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra il **fatturato medio mensile 2020** e quello **2019** (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 **rilevano i mesi successivi all'attivazione**), così determinata:

- **60%** se i ricavi e compensi del **2019** (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) **non sono superiori a 100.000 euro**,
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma **non superiori a 400.000 euro**,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma **non superiori a 1 milione di euro**,
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e **fino a 5 milioni di euro**,
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e **fino a 10 milioni di euro**.

È comunque riconosciuto **l'importo minimo di 1.000 euro per le**

- Registri Iva precompilati**
Viene **differito al 1° luglio 2021** il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i **registri Iva precompilati** e le **liquidazioni periodiche Iva precompilate**. Le **bozze della dichiarazione annuale Iva** saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal **1° gennaio 2022**.
- Contributi per le attività con sede in centri commerciali**
Vengono **abrogate** le previsioni dell'[articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020](#), che prevedevano, nell'anno **2021**, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei **centri commerciali** e degli operatori delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**.
- Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni santuari religiosi**
Viene modificato l'[articolo 59 D.L. 104/2020](#) in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei **centri storici**. A seguito delle modifiche i **contributi** sono riservati alle attività svolte nei **comuni ove sono situati santuari religiosi** se la popolazione è **superiore a 10.000 abitanti**.
- Misure di sostegno ai Comuni vocazione appartenenti a comprensori sciistici**
Viene istituito un **Fondo**, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la **concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**.
- Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione**
Viene esteso al **30 aprile** il **periodo di sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021)**.
- Rottamazione ter e saldo stralcio**
Le rate della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio** in scadenza nel **2020** possono essere **versate entro il 31.07.2021**. Le **rate** in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il **30.11.2021**. Sono riconosciuti i c.d. **"5 giorni di tolleranza"**.
- Annullamento dei carichi**
Sono **automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

La stessa misura è estesa anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito **decreto: fino alla data dell'annullamento** è comunque **sospesa la riscossione** dei debiti di importo residuo fino a **5.000 euro**.

Definizione avvisi bonari non spediti Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la **definizione delle somme** dovute a seguito di **avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma **elaborati** entro il **31.12.2020** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il **2021** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione **non** si estenderà invece ai **controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973**.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una **riduzione del volume d'affari superiore al 30%** (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà l'**Agenzia delle entrate** ad inviare la **proposta di definizione**, se sussistono i **requisiti** previsti.

In caso di **mancato pagamento** alle prescritte scadenze la **definizione non produce effetti**.

Certificazioni uniche conservazione elettroniche e **fatture trasmissione della Certificazione Unica 2021** Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il **termine di** è stato differito al **31.03.2021**.

Le **fatture elettroniche 2019** potranno essere portate in conservazione entro il **10.06.2021**.

Riduzione canone Rai Per l'anno 2021, per le **strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande** in locali pubblici o aperti al pubblico, il **canone di abbonamento è ridotto del 30%**. È riconosciuto un **credito d'imposta** per coloro che **hanno già effettuato il pagamento**.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite, già beneficiari delle stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport Ai **lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite**, già beneficiari delle indennità di cui agli **articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020**, è riconosciuta un'**indennità di 2.400 euro**.

Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di **ulteriori fattispecie** dettagliatamente indicate dalla norma.

È riconosciuta un'indennità ai **lavoratori** impiegati con **rapporti di collaborazione**, anche presso le **Asd** e le **Ssd**, in misura variabile in funzione dei **compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019**.

Aiuti di Stato Il limite di 800.000 euro previsto dall'**articolo 54 D.L. 34/2020** è stato portato a **1,8 milioni di euro**.

La richiamata disposizione normativa prevede un **regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato** per l'emergenza Covid-19 da parte di **Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio**: in considerazione delle **varie modifiche introdotte a livello europeo** è stata dunque adeguata anche la **normativa nazionale**.

È stato aumentato anche l'importo massimo degli aiuti nel settore della **pesca e dell'acquacultura**, nonché nel **settore della produzione primaria di prodotti agricoli**.